

# UNIONE DI COMUNI COLLINARI DEL VERGANTE

LESA via Portici 2 – C.F. e P.I. 90009820037



## UFFICIO GESTIONE ASSOCIATA DEMANIO

### BASSO LAGO MAGGIORE

--oo0oo--

**Rep. n. 204/A** -----

Concessione demaniale n. L/O/201 del 31.03.2014 – (Pr. 23/D.L.)-----

#### CONCESSIONE DEMANIALE

#### DI BENI APPARTENENTI AL DEMANIO IDRICO DELLO STATO

(D.Lgs. 112/98 – L.R. 2/2008 e s.m.i. – Regolamento Regionale n.13/R del 28.07.2009)

Concessione demaniale ordinaria di beni del demanio lacuale dello Stato del lago Maggiore nel Comune di Lesa alla ditta/Sig. **GARZONIO GIORGIA, tipologia di concessione: DARSENA COPERTA** (art. 10 comma 1 lettera z)) – **FABBRICATO AD USO RESIDENZIALE (TERRAZZA)** (art. 10 comma 2 lettera s)) - **DARSENA SCOPERTA** (art. 10 comma 1 lettera aa)) – **AREA A TERRA OCCUPATA DA MANUFATTI** (art. 10 comma 1 lettera b)) - **NON RICONDUCEBILI AD ATTIVITA' AVENTI FINI DI LUCRO.**-----

#### IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ASSOCIATO

- richiamata la Convenzione Rep. 380 del 26.01.2011 per la Gestione Associata delle funzioni conferite in materia di navigazione interna e demanio idrico della navigazione interna della Regione Piemonte, sottoscritta tra l'Unione di Comuni Collinari del Vergante ed i comuni di Castelletto Sopra Ticino, Dormelletto e Arona;-----

- richiamata la deliberazione n. 2 del 26.01.2011 della Conferenza degli Amministratori con la quale è stato individuato, quale Responsabile dell'Ufficio Associato della

Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore, il Geom. Renato Melone;-----

- richiamato il Decreto del Presidente della Conferenza degli Amministratori con il quale è stato nominato quale Responsabile dell'Ufficio Associato della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore, per le funzioni trasferite in materia di demanio idrico piemontese, il geometra Renato Melone;-----

- vista l'istanza di sanatoria modello S5 presentata al Comune di Lesa (in data 24.01.2005 protocollo n. 473) per occupazione di un'area demaniale in Comune di Lesa da: -----

**GARZONIO GIORGIA**, nata a Varese (Va) il 05.11.1973, residente in Lesa (No) Via Davicini n. 21 - (C.F. GRZ GRG 73S45 L682H), intesa a mantenere l'occupazione di un'area demaniale sita nel Comune di Lesa (No) identificata ed antistante ai mappale 852 – 856 (parte) del foglio 13 del N.C.T.;-----

- Visto l'atto di acquisto di alcune porzioni delle aree in questione (atto di acquisto in data 18.04.2012 Repertorio n. 14368 Raccolta n. 8992 a rogito del Notaio Dott. Enrico Majoni di Arona) nel quale viene espressamente dichiarato la regolarità del pagamento dei canoni a tale data;-----

- Vista la determinazione del Responsabile dell'Ufficio Associato n. 85 del 20.02.2014 con la quale si è espresso parere favorevole al rilascio di concessione demaniale a favore della sig.ra **GARZONIO GIORGIA** per l'occupazione di un'area demaniale identificata ed antistante ai mappale 852 – 856 (parte) del foglio 13 del Comune di Lesa (No);-----

- visto il Codice della navigazione, R.D. 30.3.1942 n. 327;-----

- visto il "Regolamento per la navigazione interna", D.P.R. 28.6.1949 n. 631;-

- vista la L.R. n. 2/2008 e s.m.i.;-----

- visto il Regolamento regionale n. 13/R del 28.07.2009 "Utilizzo del demanio idrico

della navigazione interna piemontese”;-----

- richiamato il Regolamento per la gestione delle funzioni conferite alla Gestione Associata e le modalità operative per l’esercizio delle stesse, approvato con deliberazione n. 3 del 23.02.2011 dalla Conferenza degli Amministratori della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore.-----

- vista la deliberazione n. 19 del 26.10.2011 della Conferenza degli Amministratori della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore, con la quale sono state approvate le modalità per il versamento di una “garanzia” a tutela della corretta occupazione dei beni del demanio idrico piemontese;-----

### **CONCEDE**

ai sensi del Regolamento regionale n. 13/R del 28.07.2009 “Utilizzo del demanio idrico della navigazione interna piemontese”, del Regolamento regionale n. 6/R del 5.08.2004 “Disciplina delle concessioni del demanio della navigazione interna piemontese” e della legge regionale n. 2/2008 del 17.01.2008 “Disposizioni in materia di navigazione interna, demanio idrico della navigazione interna e conferimento di funzioni agli enti locali”, a:-----

**GARZONIO GIORGIA**, nata a Varese (Va) il 05.11.1973, residente in Lesa (No) Via Davicini n. 21 - (C.F. GRZ GRG 73S45 L682H), di occupare un’area demaniale sita nel Comune di Lesa (No) identificata ed antistante al foglio **13**, mappali **852 – 856 (parte)** per complessivi **729,00 mq.** (area meglio identificata nell’allegata planimetria) – di cui mq. 171,00 darsena coperta (art. 10 comma 1 lettera z)) – mq. 108,00 fabbricato ad uso residenziale (terrazza) (art. 10 comma 2 lettera s)) – mq. 292,00 darsena scoperta (art. 10 comma 1 lettera aa)) – mq. 158,00 area a terra occupata da manufatti (art. 10 comma 1 lettera b)) in sanatoria anche per le maggiori consistenze oggetto dell’atto di compravendita enunciato in narrativa per i seguenti pe-

riodi:-----

- dal 01/01/2001 al 31/12/2006 (ai sensi dell'art.2, comma 12 della l.r. 12/2004);-----

- dal 01/01/2007 al 31/12/2009 (ai sensi dell'art.2, comma 4 della l.r.12/2004);-----

ed in via ordinaria **dal 01/01/2010 al 31/12/2018** (ai sensi dell'art.11, comma 4 del Regolamento regionale n. 13/R del 28 luglio 2009),-----

per la seguente attività d'uso: **residenziale e connesse**, alle condizioni e prescrizioni di seguito indicate:-----

**Art. 1** - Salvo i casi di decadenza, revoca, recessione o di eventuale proroga, la concessione scadrà il **31.12.2018**.-----

**Art. 2** – Il canone di concessione ordinario per l'anno 2010 è stato determinato in **€ 4.897,97**, ed e' stato interamente versato dal Concessionario alla data odierna, a mezzo di bonifico bancario.-----

I canoni successivi alla prima annualità dovranno essere aggiornati ai sensi dell'art. 25 del Regolamento regionale n.13/R del 28.07.2009 (rivalutati annualmente, in base all'indice nazionale dei prezzi di consumo per famiglie di operai ed impiegati rilevato dall'ISTAT - FOI).-----

Il Concessionario ha l'obbligo di verificare l'importo del canone dovuto e le modalità di pagamento da seguire per adempiere all'obbligo del pagamento del canone.-----

Entro il 28 febbraio di ogni anno il titolare della concessione dovrà comunque versare il canone dovuto (la concessione è considerata decaduta in caso di mancato pagamento entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento).-----

Salvo diversa disposizione, i pagamenti a favore della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore, dovranno essere effettuati tramite "Tesoreria" e le relative quietanze in originale e/o in copia conforme dovranno essere trasmesse agli uffici della Gestione Associata. La causale di versamento dovrà contenere gli elementi

identificativi del Concessionario, la tipologia di concessione del bene, il numero di riferimento del bene (se esistente), il foglio e la particella catastale, l'annualità del canone.-----

**Art. 3** – Si dà atto della “garanzia“ di € **4.897,97**-fornita dal Concessionario a mezzo di versamento a favore di questo Ente in data 21.01.2014 mediante bonifico bancario.-----

La “garanzia” così prestata sarà svincolata, previa istanza del Concessionario, al termine della concessione allorquando il soggetto concedente si sarà assicurato che il concessionario abbia adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalla concessione.-----

**Art. 4** – L’area oggetto della presente concessione risulta già occupata dal Concessionario.-----

**Art. 5** – **Il Concessionario si obbliga ad eseguire, a sua cura e spese, tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, che si rendessero necessarie durante il periodo di validità della concessione, nonché sostenere gli oneri di contribuzione di qualsiasi natura gravanti sul bene concesso.**-----

**Art. 6** – Sono vietate la subconcessione e ogni cambiamento del rapporto che possa alterare le modalità di utilizzazione del bene. I rari casi di subconcessione e di trasferimento della concessione sono contemplati dalla normativa vigente e sono soggetti a preventiva autorizzazione del concedente.-----

**Art. 7** – Il Concessionario non potrà arrecare alcuna innovazione o trasformazione del bene senza il preventivo consenso scritto dell’Amministrazione concedente, che si riserva comunque la facoltà di accertare la necessità e l’opportunità di tali interventi. Al termine della concessione, le opere autorizzate ed eseguite, saranno gratuitamente acquisite ed iscritte, senza compenso alcuno, al patrimonio del Demanio dello Stato, salva la facoltà dell’Amministrazione concedente di chiedere il ripristino

allo stato originale, da compiersi a cura e spese del Concessionario.-----

**Art. 8** – L’Autorità concedente può dichiarare la decadenza del Concessionario:-----

- per il mancato regolare pagamento del canone;-----
- per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione;-----
- per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione o imposti da norme di legge o di regolamenti;-----
- per mutamento sostanziale non autorizzato dello stato, dell’uso e dello scopo per il quale è stata rilasciata la concessione;-----
- per la violazione delle clausole di tutela o di conservazione del bene concesso.---

**Art. 9** - Il Concessionario, dal momento del rilascio della concessione, assume gli obblighi di diligenza e di vigilanza circa l’uso del bene concesso ed assume tutte le responsabilità per danni da esso derivanti (anche verso terzi). Il concedente mantiene sempre il diritto di intervenire in via sostitutiva per eliminare situazioni di pericolo o, in ogni caso, dannose per l’uso pubblico del Demanio. Il costo degli interventi sostitutivi saranno posti a carico del Concessionario.-----

**Art. 10** - La presente concessione si intende assentita senza alcun pregiudizio per i diritti di terzi. Il Concessionario è tenuto e si impegna a tenere sollevato ed indenne il concedente da ogni azione o molestia, anche giudiziale, posta in essere da terzi e che possa insorgere nell’esercizio o nell’uso della concessione medesima.-----

**Art. 11** - Per pubblico interesse e nel rispetto della normativa vigente, il concedente può variare le modalità indicate dagli articoli precedenti ed il Concessionario deve attenersi alle nuove disposizioni anche quando gliene derivasse una minor comodità o maggiore spesa.-----

**Art. 12** - Tutte le spese del presente atto e quelle accessorie (comprese le spese di registrazione) sono ad esclusivo carico del Concessionario.-----

**Art. 13** – Il Concessionario si impegna a segnalare tempestivamente al concedente ogni variazione di domicilio.-----

**Art. 14** – Ai fini dell’efficacia della presente concessione, entro 30 giorni dal ricevimento del presente atto, il Concessionario si impegna ad inviare l’originale dello stesso munito della dichiarazione di accettazione degli obblighi contenuti e degli estremi di registrazione (ove necessario). Tale data costituisce momento di consegna formale del bene.-----

**Art. 15** – Qualora la normativa in materia sui beni demaniali lo permetta e ve ne siano i presupposti, il Concessionario può chiedere il rinnovo della concessione. In tal caso il Concessionario dovrà dare formale preavviso non oltre 180 giorni antecedenti la scadenza della concessione, affinché vi possano essere i tempi tecnici per il rilascio del nuovo provvedimento entro il 31 Dicembre dell’anno di scadenza.-----

**Art. 16** – Scaduta la concessione il Concessionario restituisce il bene. Dell’atto viene redatto verbale, sottoscritto dalle parti, riportante anche lo stato del bene consegnato.-

**Art. 17** – Trattandosi di concessione che ricomprende immobili (fabbricati) iscrivibili al N.C.E.U. codesta Ditta dovrà provvedere ai sensi della vigente normativa a regolarizzare la posizione presso il competente Ufficio del Territorio (anche per il tramite di questo ufficio) e comunque la relativa documentazione dovrà essere trasmessa a questo ufficio entro il 31.12 p.v. ricordando altresì che l’accatastamento dovrà essere in capo al Demanio dello Stato e che ai sensi dell’articolo 18, comma 3, della Legge 388/2000 con modifica portata in aggiunta all’articolo 3, comma 2, ultimo cpv, del D. Lgs. 504/92 il soggetto passivo tenuto al pagamento delle imposte (ICI, IMU, etc) è il concessionario.-----

**Art. 18** – Per tutto quanto non contenuto nel presente atto, anche se non espressamente richiamato, si fa riferimento alla normativa esistente in materia, in particolare

al R.D. 30.3.1942, n. 327 «Codice della navigazione», al D.P.R. 8.6.1949, n. 631  
«Regolamento di Navigazione interna», alla L.R. 17.01.2008 n. 2 ed al Regolamento  
regionale sulla disciplina delle concessioni del demanio della navigazione interna  
piemontese vigente.-----

Lesa lì, 31.03.2014

**Il Responsabile dell'Ufficio Associato**

**F.to Geom. MELONE Renato**

La sottoscritta GARZONIO GIORGIA - (C.F. GRZ GRG 73S45 L682H), avente le  
generalità e il domicilio di cui sopra, dichiara di aver letto tutti gli articoli del presen-  
te atto e di accettare tutte le condizioni in esso riportate. Agli effetti degli articoli  
1341 e 1342 del Codice Civile, approva espressamente gli articoli: 2 (quantificazio-  
ne del canone), 5 (obbligo di manutenzione), 6 (divieto di subconcessione), 7 (divieto  
di compiere innovazioni), 8 (decadenza del Concessionario), 9 (responsabilità' del  
Concessionario), 10 (responsabilità' giudiziale), 11 (variazioni per pubblico interes-  
se), 12 (spese atto), 14 (efficacia della concessione), 15 (rinnovo della concessione),  
16 (restituzione del bene).

\_\_\_\_\_ lì, \_\_\_\_\_

**GARZONIO GIORGIA**